



## Obblighi informativi delle erogazioni pubbliche entro il 31 dicembre 2021

---

21 DICEMBRE 2021

*Gentile Cliente,*

*Ti rammentiamo che attualmente vige l'**obbligo** per le imprese di informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni percepite nell'esercizio finanziario precedente.*

*L'obbligo informativo deve essere assolto **entro il 31 dicembre 2021** mediante pubblicazione delle medesime erogazioni e importi, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa o, in alternativa, rivolgendovi ad CAF.*

Un aspetto che non deve essere trascurato attiene al fatto che la normativa stabilisce che sussiste l'obbligo dell'adempimento pubblicitario per gli importi relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Si ritiene che **non dovrebbero** essere indicati gli **aiuti Covid-19** percepiti dalle imprese a determinate condizioni né gli aiuti de minimis e quelli già registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Il condizionale è d'obbligo visto che la normativa non brilla per chiarezza, per cui i dubbi emergono continuamente e forse è il caso di intervenire con qualche chiarimento ufficiale.

Al fine di evitare la divulgazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione **non si applica** ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario **sia inferiore a 10.000 euro**.

Si segnala ancora che l'art. 11-sexiesdecies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante *"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"* Tale disposizione, come già anticipato, prevede che, a partire **dal 1° gennaio 2020**, l'inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche, comporta l'applicazione di **una sanzione amministrativa pecuniaria** a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione **pari all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro**, nonché la sanzione amministrativa **accessoria** dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

La mancanza di una proroga con riguardo ai suddetti adempimenti pubblicitari, comporta che le imprese interessate devono procedere alla pubblicazione delle informazioni attinenti agli importi relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, **percepiti nell'anno 2020, entro il 31 dicembre 2021.**